

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) DEPLANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BONACCORSI DI PATTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) FULCHERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARCO MARINARO

Seduta del 07/11/2025

FATTO

Nell'atto introduttivo la parte ricorrente espone quanto segue.

Nel mese di agosto 2023 parte ricorrente ha chiesto all'intermediario la chiusura del proprio conto corrente e del dossier titoli, con trasferimento dei titoli su altro deposito.

La chiusura è avvenuta oltre i termini previsti dalla legge e tale ritardo ha comportato maggiori costi di gestione e di reinvestimento, in quanto il prezzo dei BTP ha subito un notevole incremento.

Tanto premesso, parte ricorrente chiede il risarcimento del danno, da quantificare in via equitativa, che assume di aver patito per la chiusura tardiva dei rapporti.

L'intermediario resiste al ricorso ed eccepisce quanto segue.

- Per quanto riguarda la chiusura del conto corrente, il 22/08/2023 è pervenuta una richiesta di trasferimento dei soli servizi di pagamento connessi al conto, senza autorizzazione alla chiusura del rapporto. Il 29/08/2023 la richiesta è stata regolarmente adempiuta.
- Solo il 29/02/2024 è pervenuta la richiesta di chiusura del conto corrente, la quale è stata lavorata nel termine di cinque giorni lavorativi.
- Quanto alla chiusura del dossier titoli, il 25/08/2023 il ricorrente ha avviato la procedura interbancaria TDT (Trasferimento Dossier Titoli) presso l'intermediario di destinazione.

Questa procedura è stata portata a termine tempestivamente dal resistente il 05/09/2023.

- Non sono stati trasferiti esclusivamente i titoli denominati “Anima”. Infatti, questi titoli non gestibili tramite la procedura TDT. L’intermediario di destinazione ha, infatti formulato erroneamente la richiesta tramite tale procedura anche per questi titoli, mentre avrebbe dovuto informare il ricorrente che non potevano essere trasferiti in questo modo.
 - In ogni caso, il 06/12/2023 e il 11/12/2023 i titoli “Anima” sono stati correttamente trasferiti dal ricorrente in autonomia, per il tramite diretto della SGR di riferimento.
 - In merito alla richiesta risarcitoria, il ricorrente non ha dimostrato alcun danno patito. Come le repliche, la parte ricorrente, oltre a ribadire quanto già affermato, sottolinea quanto segue.
 - Sebbene l’istanza dell’agosto 2023 non fosse completa dell’autorizzazione alla chiusura del conto corrente, l’intermediario era comunque a conoscenza della volontà del cliente di procedere con la chiusura. Dichiara che, infatti, il 28/08/2023 ha ricevuto un SMS e una telefonata dall’intermediario con cui gli si chiedeva di non chiudere il rapporto, ma il ricorrente ha insistito telefonicamente affinché si procedesse.
 - In ogni caso, le richieste di chiusura sono state reiterate molte volte come emerge dalla documentazione allegata alle repliche.
- Nelle controrepliche il resistente, oltre a ribadire quanto già affermato, deduce quanto segue.
- Con le repliche, il ricorrente ha prodotto un’istanza di trasferimento di strumenti di pagamento datata “11/08/2023”, tuttavia, l’istanza è pervenuta all’intermediario resistente il 25/08/2023.
 - Anche la richiesta datata 04/12/2023 non è mai pervenuta all’intermediario. Peraltro, sino al 28/12/2023 il ricorrente ha continuato a operare sulla piattaforma digitale, vendendo un BTP e richiedendo l’accredito del netto ricavo sul conto corrente detenuto presso la banca resistente.

DIRITTO

1.- Il ricorrente formula istanza di risarcimento del danno, derivante dalla ritardata esecuzione delle proprie richieste aventi ad oggetto la chiusura del rapporto di conto corrente, nonché la chiusura e il trasferimento del dossier titoli.

2.- Sintetizzando le risultanze istruttorie, dagli atti risulta che:

la richiesta di trasferimento titoli risale al 23/08/2023 ed è stata lavorata il 05/09/2023 (in 9 giorni lavorativi); hanno fatto eccezione i soli titoli “A***”, non trasferibili tramite tale procedura e successivamente trasferiti in autonomia dal ricorrente tramite una procedura diversa, che non coinvolgeva l’intermediario resistente;

la prima richiesta documentata di chiusura del conto corrente risale al 29/02/2024 ed è stata eseguita con il 25/03/2024, conformemente alla data di efficacia richiesta dal ricorrente.

2.1.- La parte ricorrente lamenta, anzitutto, il tardivo trasferimento dei titoli presenti sul proprio deposito titoli dall’intermediario resistente al nuovo intermediario.

Produce un mandato a chiedere il trasferimento dei titoli rilasciato all’intermediario di destinazione. Il modulo reca la data dell’11/08/2023.

Il modulo specificava che il trasferimento degli strumenti finanziari in gestione accentrata presso Monte Titoli richiede al massimo diciannove giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del modulo.

2.2.- L’intermediario resistente sottolinea che la data indicata sul modulo non corrisponde alla data in cui ha ricevuto l’istanza.

In particolare, l’intermediario documenta la ricezione dell’istanza il 23/08/2023 e la conclusione del trasferimento il 05/09/2023.

Pertanto, la lavorazione della pratica è avvenuta in 9 giorni lavorativi dal giorno del ricevimento da parte del resistente.

2.3.- Dal trasferimento sono stati esclusi due titoli, denominati “A***”.

L’intermediario resistente specifica che questo tipo di titoli non era gestibile tramite la procedura interbancaria automatizzata TDT, sicché la richiesta di trasferimento avanzata dall’intermediario di destinazione relativamente anche a questi titoli era errnea.

Si osserva che in base al modulo sopra riportato l'onere di informare il ricorrente circa l'esito della procedura di trasferimento era a carico della banca di destinazione.

In ogni caso, il 06/12/2023 e l'11/12/2023 si è perfezionato il trasferimento dei titoli "A***" per opera del cliente, per il tramite diretto della Società di Gestione del Risparmio di riferimento.

3.- Il ricorrente lamenta, poi, il presunto ritardo nella chiusura del conto corrente.

Il 22/08/2023 il resistente ha ricevuto dall'intermediario di destinazione una mera richiesta di trasferimento dei servizi di pagamento connessi al conto (datata 11/08/2023), senza l'indicazione di procedere alla chiusura del conto. La richiesta è stata eseguita con efficacia dall'11/09/2023.

3.1.- La prima vera e propria richiesta di chiusura del conto prodotta dal ricorrente è datata 04/12/2023. Tale modulo risulta controfirmato dall'incaricato della Banca di destinazione, con data di efficacia del trasferimento fissata al 22/12/2023.

Tuttavia, l'intermediario contesta di aver mai ricevuto questa richiesta e il ricorrente non documenta il suo inoltro da parte dell'intermediario di destinazione.

È possibile che l'intermediario di destinazione – terzo rispetto al presente procedimento – non abbia fatto partire la richiesta, pur avendola acquisita.

3.2.- La prima richiesta di trasferimento dei servizi di pagamento con autorizzazione alla chiusura del conto pacificamente ricevuta dall'intermediario resistente a mezzo PEC risale al 29/02/2024.

L'art. 126-quinquiesdecies, comma 2, TUB, prevede: "Il servizio di trasferimento è avviato dal prestatore di servizi di pagamento ricevente su richiesta del consumatore. A tal fine, il consumatore rilascia al prestatore di servizi di pagamento ricevente una specifica autorizzazione all'esecuzione del servizio di trasferimento". A comma 3 la norma prevede, altresì: "Il servizio di trasferimento è eseguito entro dodici giorni lavorativi dalla ricezione da parte del prestatore di servizi di pagamento ricevente dell'autorizzazione del consumatore completa di tutte le informazioni necessarie".

La richiesta è stata lavorata con efficacia al 25/03/2024, esattamente come richiesto nell'istanza di chiusura del conto del ricorrente.

Pertanto, non emerge alcun ritardo nell'esecuzione della disposizione impartita dal cliente e la domanda non può essere accolta.

4.- Alla luce dell'istruttoria condotta nel contraddittorio tra le parti emerge dunque con evidenza come entrambi le doglianze non siano fondate.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE